

TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE FALLIMENTARE

Nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Lorena Canaparo	Presidente
dott.ssa Cristina Tabacchi	Giudice rel.
dott.ssa Maria Laura Morello	Giudice

sentita la relazione del giudice delegato, ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nel procedimento n. **4/2017 R.G. Concordati Preventivi** promosso con ricorso depositato il 5 luglio 2017 da **MONDO MARINE S.p.a.**, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Giuseppe Di Lorenzo,

esaminato il ricorso presentato ai sensi dell'art. 161 comma 6 l.f., motivato con la sussistenza di grave crisi aziendale, nonché la richiesta di concessione del termine indicato nel predetto articolo nella misura massima possibile;

visto l'art. 161 l.fall., come recentemente modificato, che ammette il deposito in epoca successiva alla presentazione del ricorso, entro un termine fissato dal Giudice, la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo del medesimo articolo 161 L.F.;

considerato che, ai sensi del comma decimo del medesimo articolo 161, il termine di cui al sesto comma per l'integrazione del ricorso è di sessanta giorni, qualora penda il procedimento per la dichiarazione di fallimento, pendente nel caso di specie come espressamente riconosciuto anche da parte ricorrente;

considerato che il ricorrente ha dichiarato di non aver fatto ricorso a procedure concordatarie o concorsuali negli ultimi due anni;

considerato che la ricorrente ha allegato al ricorso: - copia autentica della delibera di c.d.a. Mondomarine del 13 giugno 2017 ai sensi dell'art. 152 l. f.; - gli ultimi tre bilanci approvati e pubblicati nonché situazione patrimoniale aggiornata al 31 maggio 2017 ; - l'elenco nominativo dei creditori.

PQM

FISSA

termine di **sessanta giorni**, decorrenti dal dì del deposito in cancelleria del presente provvedimento, per presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F.,



segnalando che l'orientamento di questo tribunale è nel senso di ritenere che si tratti di termine sottoposto alla sospensione feriale;

visto l'art. 161 comma 6 l.f.;

delega alla procedura il giudice dott.ssa Cristina Tabacchi demandando allo stesso di provvedere all'assunzione di ogni eventuale incombente istruttorio;

nomina quali commissari giudiziali, stante la particolare complessità della procedura **il Dott. Alberto Marchese, il Dott. Maurizio Ferro e il dott. Stefano Pasquali** i quali dovranno vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.f. e degli altri obblighi sottoindicati;

dispone che la ricorrente:

---) entro **il giorno 10 di ogni mese** depositi in cancelleria una relazione informativa riferita all'ultimo giorno del mese precedente (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo) sui seguenti punti:

- a) stato di avanzamento nell'elaborazione della proposta definitiva e del piano con indicazione: degli incarichi professionali (avvocati, consulenti, periti, attestatore, advisor, ecc.) conferiti o da conferire; misura del compenso pattuito e criteri di determinazione dello stesso; risorse per provvedere al pagamento del detto compenso;
- b) situazione finanziaria, con indicazione di: incasso crediti; pagamenti fatti; disponibilità esistenti in cassa o su banche;
- c) andamento della gestione corrente, con indicazione di: costi e ricavi di competenza nonché risultato di periodo e illustrazione delle più rilevanti operazioni compiute nel periodo (di carattere gestionale, industriale, negoziale ecc.); procedure esecutive e cause pendenti e loro stato.

Si dispone inoltre che, nel **termine di giorni 15 dal deposito del presente** provvedimento e ogni successivi 15 giorni si depositi un prospetto analitico recante indicazione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita distinti per tipologia e per rapporto bancario interessato, riferiti ai 15 giorni precedenti.

La ricorrente è avvertita che:

- a) non può compiere in pendenza di procedura atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) non può effettuare pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo ed è in ogni caso subordinato a previa autorizzazione del Tribunale il pagamento prima dell'omologazione, dell'attestatore e degli altri professionisti incaricati della preparazione della domanda di concordato;
- c) in caso di violazione di uno qualunque degli obblighi predetti o di altri previsti dalla legge, il Tribunale dichiarerà inammissibile la domanda;



d) è in facoltà del Tribunale disporre l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano.

Si comunichi al proponente e al P.M.

Savona, 07.07.2017

Il Presidente
(dott.ssa Lorena Canaparo)

